



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA | - Presidente- |
| 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO | - Consigliere relatore- |
| 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE | - Consigliere Ausiliario |

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 399 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 972/2020(RG 612/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di pensione, promossa da:

MURIANNI Cosimo

rappr. e dif. dall' avv. F. DEL VECCHIO

- Appellante -

contro

INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore,

rappr.e difeso dagli avv.ti A. ANDRIULLI, F. CERTOMA', A. BRANCACCIO

-Appellata-

OGGETTO: "Ricostituzione di pensione"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello depositato in data 19/10/2020 Murianni Cosimo, titolare di pensione di anzianità dall'aprile 2008 trasformatasi nel 2017 in pensione di vecchiaia, ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di neutralizzazione degli ultimi 14 anni di lavoro(dal 1993 al 2007), ritenendola infondata. Ha assunto l'appellante innanzitutto la nullità della ctu svolta in primo grado, non avendo il ctu comunicato la bozza alle parti ma avendola depositata direttamente, sulla cui base il Tribunale ha fondato la decisione senza attendere le obiezioni sulla stessa da parte delle parti. In secondo luogo ne ha assunto l'erroneità, in quanto il ctu ha limitato l'ipotesi di neutralizzazione all'ultimo quinquennio prima del



pensionamento e alla quota A di pensione, in virtù dell'art 3 D.lvo 503/92 che ha riformato il sistema pensionistico, non risultando in questo modo alcun vantaggio economico per il pensionato. A parere dell'appellante invece, non vi è limite temporale alla neutralizzazione, né è giusto limitare la neutralizzazione alla quota A di pensione, quantificata in relazione al periodo antecedente alla novella legislativa. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la riliquidazione della pensione con neutralizzazione dell'intero periodo dal 1993 al 2007.

L'appellato costituendosi ha domandato il rigetto dell'appello, essendo la tesi dell'appellante contraria alla legge e alla giurisprudenza in materia .

L'appello è infondato.

Riguardo la ctu svolta in primo grado, deve rilevarsi che i termini inizialmente concessi dal giudice all'udienza del 13/3/2019, con riferimento all'udienza di discussione del 13/11/2019, non sono stati rispettati dal ctu, che non ha concluso l'elaborato peritale entro tale data, ragion per cui all'udienza del 13/11/2019 il giudice ha assegnato nuovi termini per l'invio della bozza alle parti(fino al 13/2/2020), per le obiezioni delle parti(fino al 13/3/2020) e per il deposito della ctu(fino al 13/4/2020), fissando per la discussione l'udienza del 13/5/2020. Senonchè il ctu non ha rispettato anche questi nuovi termini depositando la ctu proprio in data 13/5/2020 e inviandola contestualmente alle parti. Nel frattempo con decreto pronunciato fuori dall'udienza assunta in data 5/5/2020 il giudice ha differito l'udienza di discussione al 3/6/2020 autorizzando le parti a depositare non oltre il quarto giorno precedente all'udienza le istanze e conclusioni, ai sensi dell'art 83, comma 7, lett.h D.L. 18/2020, disponendo che l'udienza si tenesse in forma scritta, senza la partecipazione fisica dei difensori.

È ovvio però che tali note sostituivano per legge la presenza fisica del difensore all'udienza e valevano come partecipazione dello stesso, ragion per cui il difensore del Murianni avrebbe dovuto depositare note scritte chiedendo al giudice di assegnargli un nuovo termine per presentare note alla ctu depositata solo in data 13/5/2020, essendo pacificamente scaduti e non utilizzabili gli ultimi termini concessi nel precedente provvedimento, o contestare la ctu nelle stesse note chiedendone l'integrazione o il rinnovo.

Il difensore invece non ha depositato alcuna nota, non sollevando alcuna irritalità o difetto di difesa, manifestando disinteresse a far valere il suo diritto a presentare obiezioni alla ctu, risultando ovviamente irrilevante la corrispondenza privata intercorsa tra l'avvocato e il ctu(allegata all'odierno appello), in mancanza di termini concessi dal giudice e soprattutto non essendo stata oggetto di deposito in giudizio.

Non può pertanto in sede di appello, non avendolo fatto nella prima difesa utile, sollevare un motivo di nullità della ctu non fatto valere tempestivamente.



In ordine alla pretesa neutralizzazione, si rileva che per giurisprudenza consolidata “In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro; ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di *contribuzione*”¹.

La non estensibilità della neutralizzazione oltre il quinquennio deriva dal fatto che il legislatore dell'82(art 3 legge 297/82) ha circoscritto il periodo di riferimento per il calcolo della pensione alle ultime 260 settimane di lavoro retribuito, supponendo che la retribuzione in questo periodo sia la più alta dell'intera vita lavorativa ed è per questo che, la Corte Costituzionale ha consentito la neutralizzazione entro gli stessi limiti, per ovviare all'eventualità che negli ultimi cinque anni il lavoratore abbia per qualche ragione(mobilità, cassa integrazione ecc.)percepito somme inferiori. Trattandosi di una scelta del legislatore in una materia in cui ha discrezionalità, non può sindacarsi il criterio né la limitazione al quinquennio. Ciò è ben spiegato nella sentenza su richiamata, in cui la Cassazione ha spiegato che “in base ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima è finalizzata ad evitare un depauperamento del trattamento pensionistico causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro, onde con riferimento a tale quinquennio solamente opera il principio di neutralizzazione in discorso. In particolare, le sentenze della Corte costituzionale che hanno inciso sulla norma hanno lasciato immutato il periodo di riferimento temporale del quinquennio, che è presupposto necessario dell'applicabilità del principio. Nello stesso senso, deve richiamarsi quanto da ultimo statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 82 del 2017, che dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il diritto alla «neutralizzazione»dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal medesimo Tribunale ordinario di Ravenna. La stessa Corte costituzionale ha poi ritenuto in linea generale che rientra nella discrezionalità del legislatore -che non può essere sindacata dalla corte se non dia luogo a risultati irrazionali o contrari ai principi costituzionali - la determinazione dei criteri e dei coefficienti di

¹ CassSez. L - , **Sentenza** n. [26442](#) del 29/09/2021 , conforme Sez. L - , **Sentenza** n. [29967](#) del 13/10/2022



calcolo per la determinazione della pensione, nel caso costituiti dalla retribuzione annua media pensionabile dell'anzianità contributiva. La Corte Costituzionale, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la "neutralizzazione" dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha infatti precisato come "L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4. del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3. del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori"

Una volta ridotto il periodo neutralizzabile all'ultimo quinquennio, deve farsi un'ulteriore precisazione. Alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L 503/1992 di riforma del sistema pensionistico, applicabile al caso di specie, come interpretata nella sentenza della Cassazione n. 28025/2018, per le pensioni liquidate dopo il 1 gennaio 1993, l'importo della pensione è determinato dalla somma: "a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992"; la predetta sentenza precisa che la quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982, continua a beneficiare della neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione(paragr. 6).

Insomma dopo l'introduzione della riforma del sistema pensionistico non è venuta meno l'esigenza di neutralizzare alcuni periodi di contribuzione minore, in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale richiamate in premessa, perché tutti gli anni di lavoro antecedenti al 1/1/93 continuano a soggiacere alla precedente disciplina pensionistica e formano la cd quota A di pensione.

La conclusione è sensata, perché il calcolo della pensione col sistema retributivo è limitato al periodo antecedente al 1/1/93 e dunque la neutralizzazione, essendo stata concepita per ovviare alle storture del sistema retributivo, non può che essere limitata al periodo assoggettato a tale metodo di calcolo. Con riferimento al periodo successivo invece viene adottato un diverso sistema di calcolo,



referito ad un periodo più congruo, che già neutralizza i rischi di una minore retribuzione negli ultimi anni.

Nel caso in esame dunque il ricorrente avrebbe potuto beneficiare eventualmente della neutralizzazione della sola quota A maturata prima dell'1/1/93. Ma come verificato in sede di ctu, nessun vantaggio egli ne avrebbe avuto, perché le retribuzioni che egli avrebbe voluto espungere dal calcolo erano riferite proprio al periodo successivo al 1993.

L'appello deve essere rigettato. La natura della causa e la complessità della questione, oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, anche contrastanti, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Spese compensate.

Taranto, 10/4/2024

Il Relatore

Dott.ssa R. Di Todaro

Il Presidente

dott. A. Lastella



